

VADEMECUM ELEZIONI 2021

Requisiti per la candidatura

- Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità valgono le disposizioni vigenti.

Candidatura a Presidente della Provincia

- Il Presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
- Il Presidente della provincia dura in carica quattro anni e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.
- Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. - *Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021".*
- La dichiarazione di presentazione di candidature a Presidente Provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 61, della Legge 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
- Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
- Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
- E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

Candidatura a Consigliere Provinciale. Formazione delle liste

- I Consiglieri provinciali sono eletti dai sindaci e consiglieri dei comuni della provincia.
- I Consiglieri provinciali durano in carica due anni.
- A norma dell'articolo 1, comma 67 della Legge 56/2014 e sulla base della popolazione della provincia risultante dall'ultimo censimento, è determinato il numero di componenti del Consiglio.
- (Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti...)
- Ciascuna lista di candidati per il Consiglio Provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6) . Nessun candidato alla carica di Consigliere Provinciale può accettare la candidatura in più liste.
- Nessun candidato alla carica di Consigliere Provinciale può accettare la candidatura in più liste.
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- Nella lista, deve essere indicato per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui è in carica.
- La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per il Consiglio Provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 70, della Legge 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
- Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale Provinciale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione da pubblicare sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione.

Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste

- In applicazione dell'articolo 1, comma 71, Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.

Sottoscrizione delle liste di candidati

- Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
- I candidati non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista, né di altre.
- Gli aventi diritto al voto non possono sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale.

Autentica di firme per la sottoscrizione delle liste

- Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita, il Comune della provincia in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).
- La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Si rammenta che la sottoscrizione delle liste e l'accettazione della candidatura può essere autenticata oltre che dai soggetti previsti dalle leggi su indicate, dai Consiglieri Provinciali e dai Consiglieri Comunali (nei limiti della propria circoscrizione territoriale) che abbiano comunicato la loro disponibilità al Presidente della Provincia o al proprio Sindaco.

Liste e contrassegno

- La lista dei candidati a ricoprire il ruolo di Consigliere Provinciale di Latina deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta all'ufficio elettorale nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal manuale operativo, a pena di inammissibilità.
- Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista (**Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm per la riproduzione sui manifesti, e l'altro da un cerchio dal diametro di 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. E' necessario che i modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e venga indicata la parte superiore e inferiore dei modelli medesimi. Si ricorda altresì che il suddetto contrassegno dovrà essere prodotto su supporto digitale nei formati indicati per consentire all'Ufficio Elettorale la riproduzione su schede e manifesti**). Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello europeo ovvero nel Consiglio Regionale. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento, mediante apposito atto a firma del presidente o del segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, dello stesso, autenticato ai sensi dell'art. 14 della L. n. 53/1990. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli o diciture tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.